

Speciale condizionalità

Supplemento al n. 2/2009 di *Impresa Agricola* - mensile della Cia Lombardia

marzo - aprile 2009

Poste italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - DI 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB BRESCIA

Uno strumento per migliorare l'efficienza dell'impresa agricola

Condizionalità: semplificazione e chiarezza, da obbligo a opportunità di crescita aziendale

Sono ormai alcuni anni che le imprese agricole hanno imparato a conoscere il termine "condizionalità". Questa nuova parola - si tratta in realtà della traduzione dell'inglese "cross compliance" - riassume il principio, introdotto dalla riforma della Pac avviata nel 2003, secondo cui un agricoltore che non ottempera a determinate condizioni in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, salvaguardia dell'ambiente e del benessere degli animali è passibile di riduzione o annullamento dei pagamenti diretti.

In questi anni sono stati effettuati i consueti controlli a campione, svolti dalla pubblica amministrazione per verificare il rispetto dei complessi obblighi che riguardano la condizionalità, che in alcuni casi hanno comportato sanzioni e penalizzazioni all'azienda controllate.

La stessa Corte dei Conti dell'Unione europea, in una sua recente relazione su questo tema ha espresso la raccomandazione di "semplificare, chiarire e gerarchizzare le regole applicabili in materia di condizionalità". La Corte ha espresso giudizi severi nei confronti della sua applicazione fino ad oggi. In particolare giudica carenti i controlli e inadeguate le misure sanzionatorie nell'ambito dell'attuale regolamentazione. Nella conclusione la Corte ribadisce che la condizionalità è un elemento essenziale della Politica agricola comune, "ma ritiene che, nella forma in cui è attualmente gestita dalla



Commissione e attuata dagli Stati membri, essa non sia efficace".

La sfida, ancora lontana dall'essere interamente colta, è quella di percepire la condizionalità come uno strumento per migliorare l'efficienza dell'azienda agricola, anche nel rapporto con l'ambiente. Oggi la percezione diffusa, spesso oggettivamente, su questi temi è di misure vessatorie per l'attività imprenditoriale. Il proliferare di adempimenti, registrazioni, obblighi burocratici rischia di offuscare l'obiettivo finale di tante disposizioni normative.

"Semplificare e chiarire", come sostiene la Corte dei Conti comunitaria, è dunque una priorità assoluta. Questo speciale di "Impresa Agricola" vuole essere un ulteriore contributo su questa strada in coerenza con l'impegno assunto dalla Confederazione italiana agricoltori su queste tematiche.

Le pagine che seguiranno sono dedica-

te ad alcuni ambiti di applicazione della condizionalità, caratterizzati da aspetti di novità o di maggiore complessità. Questo per consentire agli operatori di effettuare una prima verifica rispetto alla propria realtà aziendale.

Uno dei punti nodali di tutta la condizionalità, insieme e di pari passo con la semplificazione, è appunto l'assistenza alle aziende per il monitoraggio della propria situazione, la cosiddetta check list, e per le successive eventuali azioni.

Uno strumento importante in questa direzione viene dal progetto SeTa, cofinanziato dal ministero delle Politiche agricole, che ha permesso alla Cia di realizzare un articolato sistema informatico (descritto in seconda pagina) a supporto delle aziende agricole per la condizionalità, ma non solo.

L'introduzione del fascicolo aziendale informatizzato, di cui la Regione Lombardia è tutt'ora all'avanguardia nel panorama italiano, consente di lavorare su una preziosa fonte di dati che permetterebbe tra l'altro una reale semplificazione degli adempimenti burocratici. Un'opportunità che, soprattutto nel vasto e complesso campo della sanità e della sicurezza alimentare, non è ancor oggi sufficientemente sfruttata. Da qui la necessità di una più stringente collaborazione tra i settori della pubblica amministrazione per uniformare e semplificare gli obblighi che pesano sulle aziende.



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

Questo "Speciale condizionalità" è stato realizzato da Diego Balduzzi (pagine 1-6) e da Melinda Monti (pagine 7-12)

Semplificare gli adempimenti e migliorare l'efficienza aziendale

Il progetto SeTA: uno strumento per la gestione informatica della condizionalità e dell'impresa

L'informatica, anche nei suoi aspetti telematici legati alla rete internet, si è affacciata da tempo anche al mondo delle imprese di minori dimensioni come quelle agricole.

Il ministero per le Politiche agricole sostiene, a questo proposito, progetti che consentono la diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini agricoltori e alle imprese agricole, favorendo l'utilizzo diffuso di soluzioni applicative innovative a supporto delle aziende.

Gli obiettivi di questi progetti sono il miglioramento della produttività aziendale per la crescita del reddito d'impresa, attraverso la qualità e la riduzione del costo dei servizi acquisiti da soggetti terzi, anche con una concreta semplificazione amministrativa. Un'aiuto quindi all'evoluzione del modello organizzativo delle imprese con approcci più rispondenti al mercato.

Con queste finalità la Confederazione italiana agricoltori, a livello nazionale, ha sviluppato il progetto denominato SeTA, "Servizi Telematici per l'Agricoltura", che è in fase avanzata di attuazione. E proprio alla condizionalità il progetto SeTA dedica un'attenzione tutta particolare. La condizionalità, come questo speciale di "Impresa Agricola" si propone di supportare in



un'azione divulgativa per gli agricoltori e per i tecnici dei servizi di assistenza, abbraccia di fatto quasi tutti i settori d'interesse per un'impresa agricola.

Al di là dell'esigenza di consentire all'impresa di svolgere la propria attività nell'ambito delle molte disposizioni di legge che riguardano i più disparati campi, va tenuto conto ovviamente che una corretta gestione agronomica, allevatoriale e, più in generale tecnico-economica, ha immediati riflessi anche sul reddito delle aziende agricole.

Il progetto SeTA, costituito da un articolato "portale" di applicativi e di date base raggiungibili via internet, mette a disposizione due moduli direttamente connessi alla gestione della condizionalità a livello aziendale: il "modulo gestione ambiente e condizionalità", a cui si aggiunge il "modulo gestione agronomica e qualità (quaderno di campagna integrato)".

Il primo modulo mette a disposizione dell'impresa uno strumento (il sistema check list per l'ottemperanza alla condizionalità), che permette all'impresa agricola di "gestire" coerentemente la condizionalità, ponendo le basi per trasformare gli obblighi in strumenti di

rinnovamento funzionale allo sviluppo, oltre che ovviamente individuare un preciso percorso di ottemperanza. In particolare il sistema check list per la condizionalità consente di "fotografare" la situazione dell'azienda rispetto ai requisiti della condizionalità attraverso un'attenta verifica aziendale.

Questo permette una prima verifica della situazione aziendale rispetto ai requisiti normativi, fornendo così un immediato supporto operativo per le scelte imprenditoriali.

Tenuto conto dei numerosi adempimenti che caratterizzano il campo agronomico della condizionalità, riassunti nella pagina a fianco, il progetto SeTA ha attivato anche il modulo dedicato al cosiddetto "quaderno di campagna integrato", a cui si affianca l'articolata gestione della qualità, descritta nella pagina 7 e successive di questo speciale.

Le aziende agricole, a seconda dei loro indirizzi produttivi, sono spesso tenute al rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e alla tenuta delle registrazioni descritte dai manuali aziendali di corretta prassi igienica. Inoltre, come è richiesto anche da alcune misure del Psr, in particolare per le azioni agroambientali, è necessaria la registrazione di tutti gli interventi fitosanitari e agronomici. Il modulo che riguarda il quaderno di campagna integrato, che è connesso con le informazioni contenute nel fascicolo aziendale, è un'interessante opportunità per gli agricoltori sia sul versante della riduzione del carico burocratico, sia sul fronte di una sempre maggiore gestione efficiente dell'azienda.

Sono già centinaia le imprese agricole lombarde che hanno già sperimentato positivamente in questi mesi le potenzialità del progetto SeTA.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alle sedi della Cia in tutte le province lombarde.

Speciale condizionalità

Supplemento al n. 2/2009 di Impresa agricola mensile della Cia Lombardia

Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12.03.1979
Iscrizione Roc n. 13558/2006

Editore Cia Lombardia

Direzione, redazione e amministrazione

Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano

Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935

impresa.agricola@cia.it

Internet www.cialombardia.org

Direttore editoriale Mario Lanzi

Direttore responsabile Diego Balduzzi

Stampa Color Art Srl - Rodengo Saiano (Bs)

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l'invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

Obbligatoria la tenuta del registro dei trattamenti e della documentazione allegata

Dal 2009 la condizionalità entra nei vigneti, per tutte le colture particolare attenzione ai fitofarmaci

La condizionalità entra nei vigneti: è questa una delle principali novità di quell'insieme di criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche che va appunto sotto il nome di condizionalità.

Tra le riforme della Pac e dell'Ocm vino è stata introdotta la possibilità di abbinare i titoli al premio unico anche alle superfici vitate. I vigneti godono anche di interventi diretti, come il Prrv (Piano di ristrutturazione e riconversione vigneti); le azioni della mis. 214 (agroambiente). Inoltre gli appezzamenti a vite possono essere compresi tra le superfici a premio della mis. 211 (indennità compensativa per le zone montane).

Dunque tutti i beneficiari di contributi comunitari -pagamenti diretti o adesione a piani di sostegno oppure misure di sostegno, devono applicare le regole della condizionalità anche per i vigneti.

La norma specifica per i vigneti è la norma 4.3 (Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative) che prevede l'obbligo della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni, nonché l'eliminazione dei rovi e della vegetazione pluriennale infestante che possa danneggiare le piante. Obblighi quindi non particolarmente impegnativi per la viticoltura lombarda.

E' utile invece richiamare la necessità di un puntuale rispetto dell'atto B9 che riguarda l'uso dei prodotti fitosanitari. Gli orientamenti comunitari (si veda "Impresa agricola" n.1/2009) sono sempre più indirizzati verso il contenimento dell'utilizzo dei fitofarmaci, sia per la salubrità degli alimenti che per i

rischi degli operatori e della popolazione.

Le normative italiane, in attuazione delle direttive comunitarie, obbligano gli agricoltori a tenere o delegare formalmente la tenuta del registro dei trattamenti eseguiti, che va costantemente e conformemente aggiornato e conservato.

Le aziende agricole devono inoltre conservare la documentazione prevista per legge, ossia:

- in caso di impiego diretto da parte dell'agricoltore: bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto per tutti i prodotti fitosanitari, i moduli di acquisto per i prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN) .

- in caso di trattamenti effettuati da contoterzisti: la fattura, se contenente i dati quantitativi e qualitativi sui prodotti distribuiti, è da ritenersi sostitutiva di bolle d'acquisto e/o fatture di acquisto diretto dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, nel caso di impiego di prodotti fitosanitari classificati Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+, T, XN) l'utilizzatore deve possedere patentino non scaduto, oppure avere una domanda di rinnovo in corso.

Non ultimo è importante rispettare le modalità di impiego dei prodotti, con particolare attenzione al rispetto delle specifiche riportate sull'etichetta, compreso il rispetto dei tempi di sicurezza l'ammissibilità dei prodotti utilizzati rispetto alla coltura.

Per la propria sicurezza vanno sempre utilizzati i dispositivi di protezione individuale, assicurando anche la corretta modalità di deposito dei prodotti in azienda.

Avvicendamento delle colture: la monosuccessione dei cereali si "conta" dal 2008

Dal 2008, tra gli obiettivi della condizionalità riguardante la sostanza organica del suolo, è stata introdotta la norma 2.2 "avvicendamento delle colture" che prevede che non possono avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo).

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

La norma precisa che non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. Inoltre, la successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) deve essere considerata come monosuccessione dello stesso cereale.

Va ricordato che le norme sulla monosuccessione di cereali non si applicano al riso.

Dal punto di vista operativo, con un'apposita circolare, Agea ha stabilito che la verifica del rispetto della norma 2.2. parte dall'anno 2008 in avanti.

Sarà comunque possibile continuare la monosuccessione dopo il quinquennio con la dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, tramite analisi del terreno da fare in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione.

Impresa Agricola news: via e-mail aggiornamenti e notizie utili per le aziende agricole
Iscrivetevi gratuitamente su www.cialombardia.org/ianews/

Le norme per i terreni in pendio e pascoli permanenti, vietato bruciare le stoppie

Le regole utili per rispettare le buone condizioni agronomiche e ambientali

Nella pagina accanto sono state esaminate alcune delle norme e degli atti che interessano la condizionalità sul versante delle produzioni vegetali. A queste se ne aggiungono altre che è utile ricordare.

Mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali significa, soprattutto nelle aree montane e collinari, adottare accorgimenti per proteggere il suolo dall'erosione. Quindi, per i terreni in pendio è contemplata la norma 1.1 "Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio" che prevede realizzazione di solchi acquai temporanei, che seguano il livello del terreno o che comunque siano trasversali alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 metri.

Nel caso in cui la pendenza sia tale da impedire le lavorazioni meccaniche, o dove manchino canali di scolo in cui fare convogliare l'acqua, si può ovviare mantenendo inerbito il terreno con apposite fasce. Questa norma non si applica comunque per le superfici stabilmente inerbite e laddove le colture rimangono l'intera annata agraria.

A proposito di zone montane va ricordato che esiste il vincolo del mantenimento della proporzione tra superficie a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale a livello regionale (norma 4.1 "protezione del

pascolo permanente"), che non può diminuire del 10% rispetto al dato che la Regione Lombardia ha comunicato all'Unione europea nel 2005, come previsto dal Reg. 796/2004.

Nei pascoli permanenti (identificati nel fascicolo aziendale con gli appositi codici) sono escluse le lavorazioni del terreno, eccetto il rinnovo e/o l'infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque. Va rispettata inoltre la densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata: il carico massimo non può essere superiore a 4 Uba/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 Uba/Ha anno. Per le

superfici tenute a prato permanente in alternativa al pascolamento è necessario provvedere almeno ad uno sfalcio all'anno.

La condizionalità richiama inoltre un principio agronomico da molto tempo consolidato nella corretta gestione dei residui colturali. Vigè infatti il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Sono ammesse comunque alcune deroghe, in particolare per la coltivazione del riso e per gli interventi di bruciatura prescritti dall'autorità competente in caso di emergenze di carattere fitosanitario.

Acque, fanghi e nitrati: tre atti fissano gli obblighi per proteggere il suolo e le risorse idriche

Tra gli adempimenti che la condizionalità riprende ci sono gli atti A2, A3 e A4 che riguardano rispettivamente la protezione delle acque, l'utilizzo dei fanghi e l'applicazione della direttiva "nitrati".

Per la protezione delle acque sotterranee le aziende agricole, in rispetto delle norme nazionali e regionali, devono avere le autorizzazioni allo scarico (sia diretto che in fognatura) nel caso in cui vengano scaricate sostanze pericolose, non assimilabili agli scarichi domestici. Lo stesso vale nella circostanza in cui le loro attività di trasformazione eccedano i limiti della complementarietà.

Tutte le aziende agricole sono chiamate ad un'attenzione particolare alla gestione dei carburanti e dei lubrificanti che, insieme ai filtri e alle batterie esauste, costituiscono una fonte potenziale di inquinamento per l'acqua e per il suolo. Servono dunque stoccaggi in locali appositi o, in alternativa, in contenitori chiusi posti su di un pavimento impermeabilizzato a tenuta.

Attenzione anche ai serbatoi-distributori di carburante fuori terra: questi devono avere un bacino di contenimento, una tettoia di materiale non combustibile e un'idonea messa a terra.

Per l'applicazione delle direttiva nitrati, le disposizioni sulla condizionalità richiamano gli obblighi previsti dal Piano d'azione regionale. Le aziende devono dunque essere in regola non solo dal punto di vista "burocratico" - gli obblighi di comunicazione variano a seconda delle dimensioni e dell'ubicazione o meno in zone vulnerabili -, ma devono anche rispettare i tempi e le modalità previste per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati, sia che derivino dai reflui aziendali sia che siano di origine minerale. Oltre ai limiti quantitativi ci sono una serie di divieti che riguardano l'utilizzazione agronomica di letami, liquami e dei fertilizzanti azotati. Si va dai divieti temporali (in linea di massima da dicembre a febbraio) a quelli climatici (non è possibile l'uso su terreni gelati e innevati, nonché nei giorni di pioggia e in quelli successivi). Vanno inoltre rispettate le distanze dai corpi idrici naturali.



Necessari spazi adeguati ed idonee tecniche di allevamento e alimentari

Protezione dei vitelli, una nuova direttiva europea fissa le condizioni minime per l'allevamento

Il benessere animale è uno dei capitoli sui cui insistono molti atti della condizionalità, tanto da costituire un "campo" apposito. Al di là della sensibilità "animalista" che caratterizza l'opinione pubblica europea, è indubbio che le moderne tecniche di allevamento hanno individuato nel benessere animale un importante parametro per migliorare i risultati produttivi e quindi economici delle produzioni animali.

Il campo della condizionalità riguardante il benessere animale riguarda tre atti: l'Atto C16, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; l'Atto C17 che riguarda le norme minime per la protezione dei suini e l'Atto C18 che interessa la protezione, più in generale, degli animali negli allevamenti.

Rispetto all'Atto C16, quello riguardante i vitelli, sono state recentemente introdotte alcune novità.

Lo scorso gennaio è stata pubblicata (Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie L. 10 del 15 gennaio 2009) la direttiva 2008/119/Ce "Norme minime comuni per la protezione dei vitelli d'allevamento e da ingrasso allo scopo di garantire un razionale sviluppo della produzione" che stabilisce appunto le indicazioni minime per la protezione dei vitelli ed abroga la precedente direttiva 91/629/Cee.

Ecco i principali requisiti previsti dalla Direttiva che entreranno in vigore con i tempi dettati dalla normativa nazionale di recepimento che non è ancora stata emanata:

a. I vitelli devono essere allevati in condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie. Pertanto, i vitelli dovrebbero essere allevati in gruppo. Il sistema di allevamento dei vitelli dovrebbe prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bo-

vini e movimenti normali, sia in piedi che coricati.

Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. I recinti individuali per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non devono avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli.

Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad

- almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi,

- ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi - e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi.

Queste disposizioni non sono applicabili alle aziende con meno di sei vitelli; nonché ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

b. I vitelli non devono restare continuamente al buio. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

c. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. Se necessario, i vitelli malati o feriti devono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

d. I vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un perio-

do massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte.

e. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi.

f. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.

La direttiva europea prevede che gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro. Una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.

Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve inoltre poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.



In azienda necessario un manuale per la rintracciabilità del latte alimentare

Produrre latte per uso alimentare, gli adempimenti richiesti agli allevatori

In Lombardia la produzione di latte destinato al consumo alimentare costituisce una fetta importante dei 4 milioni di tonnellate di latte prodotto nella nostra regione. La presenza di imprese storiche per il latte alimentare (centrali comunali, consorzi, ecc.) ha contribuito al forte radicamento di questo comparto caratterizzato da produzioni di assoluta qualità che vengono utilizzate anche in stabilimenti fuori regione. I produttori di latte alimentare fresco sono chiamati a rispettare, oltre a quanto previsto per gli allevamenti zootecnici, anche le disposizioni di legge previste per questa tipologia produttiva.

Dal 2004 infatti un apposito decreto ministeriale fissa le regole per la rintracciabilità e la scadenza del latte fresco (Dm 27 maggio 2004), prevedendo, tra l'altro, l'adozione di un "Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte alimentare fresco, finalizzato all'identificazione della provenienza ed all'etichettatura". Le linee guida per la stesura di questo manuale sono invece regolate dal Dm 14 gennaio 2005. Tra i criteri di gestione obbligatoria dettati dalla condizionalità (Atto B11) -si veda l'approfondimento a pagina 12- c'è anche il riferimento all'obbligo di realizzare questo manuale da conservare in azienda.

Il manuale deve contenere alcuni elementi minimi di descrizione delle attività aziendali in tema di identificazione degli animali, gestione dei farmaci veterinari, gestione dei capi trattati con medicinali e del relativo latte, latte venduto e sua destinazione. Le registrazioni, come quelle relative ai capi, possono ovviamente fare riferimento ai registri già esistenti (registro di stalla, ecc.) per evitare inutili duplicazioni. Lo stesso vale per la gestione del latte venduto e della sua destinazione. La documentazione rilasciata dall'acquirente del latte può essere valida-



mente citata come scheda di registrazione purché siano presenti queste informazioni: a. data e ora della consegna; b. quantitativo di latte consegnato; c. dati identificativi della ditta acquirente; d. dati identificativi del trasportatore; e. targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.

E' indispensabile inoltre assicurare l'identificazione degli animali in produzione che sono stati sottoposti a un trattamento con medicinali veterinari per i quali è previsto un tempo di sospensione. Oltre alla registrazione sul registro dei trattamenti veterinari, l'allevatore può identificare gli animali in cura con farmaci con i metodi più consoni alla propria organizzazione aziendale (segni colorati, registrazione sulla lavagna presente in sala mungitura del numero aziendale degli animali trattati, attraverso l'indicazione della posizione che occupano nelle stalle a posta fissa, ecc.).



Le malattie degli animali: la malattia vescicolare del suino e la blue tongue le emergenze lombarde

La prevenzione e l'attivazione immediata dei provvedimenti sanitari in caso di focolai sono elementi indispensabili per la lotta alle malattie infettive in campo zootecnico.

Per la zootecnia lombarda negli scorsi anni le emergenze dettate dalla malattia vescicolare e dalla blue tongue hanno provocato danni ingenti a settori, come quello suinicolo, già in grave difficoltà.

E' bene quindi ricordare che le disposizioni sanitarie nazionali impongono l'obbligo di notifica immediata nei casi sospetti di: peste bovina; peste dei piccoli ruminanti; malattia vescicolare dei suini; febbre catarrale degli ovini (lingua blu o blue tongue) febbre catarrale maligna degli ovini; malattia emorragica epizootica dei cervi; vaiolo degli ovicapri; stomatite vescicolare; peste suina africana; dermatite nodulare contagiosa; febbre della Rift Valley.

Per la Msv va ricordato che il piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia prevede l'obbligo di accreditamento degli allevamenti suini, nonché di introduzione in allevamento di capi provenienti da allevamenti accreditati e scortati da relativa certificazione.

Autocontrollo dei processi e rintracciabilità elementi cardine della sicurezza

Sicurezza alimentare, il manuale di corretta prassi igienica per le aziende agricole

Con i Reg. CE 178/2002 (rintracciabilità di alimenti e mangimi), Reg. CE 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari), Reg. 853/2004 (igiene degli alimenti di origine animale) e Reg. 183/2005 (igiene dei mangimi), gli operatori della produzione primaria entrano a pieno titolo nelle disposizioni comunitarie sulla sicurezza alimentare, secondo un approccio di filiera alla sicurezza alimentare per la quale i pericoli che possono procurare un danno alla salute dei consumatori o rendere un alimento inadatto al consumo umano (secondo la definizione di "alimento a rischio" contenuta nel Reg. 178/2002), possono essere introdotti nell'alimento già nella produzione primaria.

La sicurezza degli alimenti è obiettivo di capitale importanza per tutti gli operatori della catena alimentare a partire dalla produzione primaria, sul piano etico ma anche economico: i danni provocati negli ultimi anni ai diversi comparti produttivi dai casi, a volte enfatizzati dai media, "polli alla diossina", "Bse", "influenza aviaria" ce lo ricordano.

La sicurezza alimentare si realizza osservando le buone pratiche igieniche e le prescrizioni igienico-sanitarie (sia cogenti, cioè contenute in norme pubbliche, che volontarie, cioè che il singolo operatore si dà), e utilizzando due strumenti: il sistema di autocontrollo e la rintracciabilità. L'autocontrollo dei propri processi e prodotti è finalizzato a prevenire, ridurre entro limiti accettabili o eliminare i pericoli alimentari, e secondo il Reg. CE 852/2004 (ma già in precedenza nel D. Lgs 155/97 ora abrogato) deve basarsi sul metodo Haccp. La rintracciabilità non è invece uno strumento per eliminare i pericoli, ma per gestirli quando si sono già presentati: la rintracciabilità è un sistema finalizzato a ritirare/ricchiama i prodotti quando l'operatore "ritiene o ha

motivo di ritenere" che un alimento sia a rischio.

E' bene chiarire subito che mentre la rintracciabilità (Reg. CE 178/2002) è un obbligo anche per i produttori primari di mangimi e alimenti, l'autocontrollo basato sul metodo Haccp (e descritto nel documento aziendale "manuale aziendale di autocontrollo") non si applica alla produzione primaria (Reg. CE 852/2004).

L'adempimento dell'obbligo della rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/2002 (che chiede di - documentare chi abbia fornito all'azienda alimenti e mangimi, - individuare le imprese di destinazione dei prodotti aziendali; - mettere in atto procedure che consentano la disponibilità delle informazioni al riguardo, e di procedure che descrivano come si procede al ritiro/riciamo del prodotto ritenuto a rischio) si può realizzare conservando in azienda: una procedura scritta sulla rintracciabilità, l'elenco fornitori, l'elenco clienti, e moduli da utilizzare in caso di necessità di ritiro/riciamo: scheda contatto con Asl di riferimento, modulo ritiro prodotti, modulo comunicazione all'Asl dell'evento accidentale, modulo gestione dell'evento accidentale. Sono documenti non esplicitamente descritti nel Reg. CE 178/2002, ma che è consigliabile avere in azienda e fini del rispetto dell'obbligo di rintracciabilità.

Analogamente il rispetto del Reg. CE 852/2004 non richiede, come già detto, all'impresa primaria la presenza di un manuale aziendale di autocontrollo Haccp, e neanche esplicitamente di un manuale aziendale di buona prassi igienica: richiede ai produttori primari il rispetto dei requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria descritti nell'Allegato I parte A del Regolamento stesso, in altri termini corrette prassi igieniche. Il Reg. 852/2004 tuttavia (art. 7) incoraggia l'elaborazione di manuali nazionali di

corretta prassi operativa in materia di igiene, che gli operatori possono utilizzare su base volontaria. Per il settore della produzione primaria tali manuali dovrebbero contenere orientamenti per una corretta prassi igienica ai fini del controllo dei rischi nelle produzioni primarie e nelle operazioni associate. Orientamenti da riprendere nell'elaborazione del manuale aziendale di corretta prassi igienica, che deve essere "personalizzato", ossia redatto sulla base della concreta realtà produttiva della singola azienda. Il manuale aziendale di igiene, nelle sue grandi linee, descrive l'azienda nei suoi dati anagrafici e produttivi, il flusso di produzione, le fasi critiche dove il pericolo può manifestarsi, le buone prassi di produzione per prevenire i pericoli, le evidenze documentali. L'adozione di un manuale aziendale di corretta prassi igienica redatto sulla base di un manuale nazionale di corretta prassi igienica "validato" (dal Ministero della Salute) costituisce uno strumento atto a favorire l'osservanza del Reg. 852/2004, e a "organizzare" le registrazioni previste per la produzione primaria dalla rintracciabilità (178/2002), dal pacchetto igiene e dal regolamento igiene mangimi.

La Cia ha realizzato un manuale nazionale di corretta prassi igienica per le imprese agricole, il primo in assoluto per il settore agricolo, che è stato valutato conforme alle disposizioni del Reg. 852/2004 dal ministero della Salute, e pubblicato sulla Gu n. 213 del 11 settembre 2008.

Il manuale nazionale è consultabile pubblicamente nel sito della Cia (www.cia.it) e del ministero della Salute (www.ministerosalute.it).

Un manuale aziendale di corretta prassi igienica redatto sulla base di un manuale nazionale di corretta prassi igienica "validato" costituisce uno strumento atto a favorire l'osservanza del Reg. 852/2004.

Gli adempimenti per le aziende agricole con o senza dipendenti

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i principali obblighi per gli agricoltori

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è oggi normata dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico” che ha sostituito la precedente legge 626/94, modificandola in più parti.

Il Testo Unico è entrato in vigore il 15 maggio 2008 in tutte le sue prescrizioni, con esclusione delle attività connesse alla valutazione dei rischi che si esprimono, nel Documento di Valutazione dei Rischi – “Dvr” (obbligatorio nelle aziende con più di 10 dipendenti) o in Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi (obbligatoria nelle aziende con meno di 10 dipendenti) che devono essere presenti in azienda, con data certa, entro il 15 gennaio 2009.

Campo di applicazione e art.21

Il Testo unico si applica a tutti i settori di attività (quindi agricoltura inclusa) e a tutte le tipologie di rischio, a tutte le aziende con lavoratori (con o senza retribuzione) subordinati ed equiparati (soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto), fornitori di lavoro secondo contratto di somministrazione, e lavoratori stagionali se questi sono necessari alle normali attività di conduzione dell'azienda (ad esempio per la potatura o la raccolta).

Non sono soggette alle disposizioni del Testo Unico le aziende senza dipendenti, le aziende famigliari, e le società semplici in agricoltura (ad esempio due fratelli, o padre e figlio, contitolari di un'unica Partita Iva e come tali registrati anche alla Camera di commercio), per le quali si applica solo l'art. 21. L'impresa può considerarsi famigliare se per il coadiuvante famigliare versa i contributi all'Inps come “collaboratore famigliare” e se i coadiuvanti famigliari convivono.

Gli obblighi previsti dall'art. 21 sono:

- utilizzare attrezzature sicure e a norma
- munirsi ed utilizzare Dispositivi di

Protezione Individuale (Dpi; guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.).

- munirsi di tessera di riconoscimento con fotografia, qualora si effettui una prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (in altri termini in azienda diversa dalla propria).

L'art. 21 prevede inoltre per le imprese famigliari e per le società semplici in agricoltura anche due facoltà di cui, sebbene non obblighi, sarebbe bene si avvalessero:

- beneficiare delle sorveglianza sanitaria
- partecipare a corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I casi particolari che si verificano di frequente in agricoltura sono, oltre al ricorso a lavoratori stagionali, di cui si è detto, il ricorso al contoterzismo e lo scambio di manodopera tra agricoltori.

Il conterzismo si configura come un appalto e come tale richiede la redazione da parte dell'appaltante del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (Dvr) nel quale si forniscono al contoterzista tutte le informazioni sui rischi che può incontrare nell'azienda dell'appaltante.

Nel caso di scambio di lavoro tra agricoltori è bene redigere un documento in cui tale scambio viene descritto, per non ricadere nella fattispecie del lavoro subordinato o dell'appalto.

Obblighi delle aziende soggette al Testo Unico

Le figure di sistema

Il datore di lavoro nomina:

- il responsabile del servizio prevenzione e protezione (Rsp);
- il medico competente, che visita i dipendenti all'atto dell'assunzione e poi con una periodicità da lui stabilita in un protocollo sanitario; visita una volta all'anno l'ambiente di lavoro;

- l'addetto alla prevenzione incendi;
- l'addetto all'evacuazione e primo soccorso.

I lavoratori nominano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

Nelle aziende agricole con meno di 10 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Rsp, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione (dandone preventiva informazione al Rls). Nelle aziende più grandi Rsp è in genere un dipendente cui si affida questo incarico, ma può anche essere un consulente esterno.

Il datore di lavoro deve dare facoltà ai dipendenti di nominare al loro interno il Rls. La presenza del Rls è obbligatoria in tutte le aziende: le aziende con più di 15 dipendenti devono averlo interno, mentre sotto i 15 dipendenti il ruolo può anche essere coperto da persona generalmente indicata dai sindacati locali (Rls Territoriale). I dipendenti infatti nelle aziende più piccole possono anche non nominare il Rls (deve esistere comunque un documento in cui il datore di lavoro indica ai dipendenti questa facoltà). Se non viene nominato, il datore di lavoro deve avvalersi del Rls Territoriale e comunicarlo all'Inail ogni anno.

Deleghe e figure particolari

Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, tranne:

- la sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la nomina del Rsp.

L'eventuale delega deve risultare da atto scritto con data certa, e il delegato deve avere le necessarie competenze, potere di organizzazione, gestione, controllo, autonomia di spesa.

Figure particolari sono quelle del “dirigente” e del “preposto” che, in assenza di delega espressa, lavorano secondo le direttive del datore di lavoro, con compiti essenzialmente di vigilanza. L'esistenza di un preposto in un cantiere, non comporta trasferimento in capo

allo stesso degli obblighi e responsabilità del datore di lavoro, ma solo il dovere di vigilare che i lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i Dpi.

La formazione

Il Testo Unico assegna grande importanza alla formazione delle figure di sistema e dei dipendenti per la prevenzione dei rischi.

La formazione è obbligatoria per il datore di lavoro/Rssp: corsi della durata minima di 16 ore, con obbligo di ag-



giornamento periodico.

La formazione per il Rls deve avere durata minima di 32 ore.

Il Rssp diverso dal datore di lavoro e le altre figure di sistema devono ricevere una formazione specifica anche quanto alla durata.

La formazione è obbligatoria anche per i dipendenti: il Testo Unico non prevede una durata minima ma solo un elenco di argomenti. Fornire materiale informativo ai dipendenti, o prevedere una giornata di affiancamento con il tecnico venditore quando si introduce in azienda un nuova macchina, sono esempi di formazione. In ogni caso devono essere reperibili in azienda documenti che evidenzino l'avvenuta formazione dei dipendenti, la quale deve essere svolta in orario di lavoro e con oneri a carico dell'azienda.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr)

E' il documento, con data certa, nel quale si illustra, con riferimento alla specifica realtà aziendale, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, e il correlato programma di misure di prevenzione e protezione adottate (compresi i Dispositivi di Protezione Individuale). Il Dvr deve contenere

l'organigramma aziendale, con eventuali deleghe. Nella redazione del Dvr si possono coinvolgere figure competenti quali il Rls e il medico competente, ma il Dvr deve in ogni caso essere sottoscritto dal datore di lavoro. I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono sostituire il Dvr con un'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, comunque non oltre il 30 giugno 2012.

Controlli e sanzioni

Le Asl controllano le aziende secondo un campione definito annualmente nel piano regionale dei controlli. Alle aziende del campione si aggiunge il 100% delle aziende che hanno presentato domanda di finanziamento sulle misure 112, 121 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale e che sono state ammesse a finanziamento: queste sono oggetto di verifica da parte dell'Asl prima dell'erogazione dell'aiuto, in ordine agli adempimenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e a quelli previsti per il Piano Regionale Amianto. Le eventuali inadempienze riscontrate prevedono, oltre all'eventuale riduzione dell'aiuto, l'eventuale sospensione dell'attività aziendale e contravvenzioni anche di migliaia di euro fino all'arresto del datore di lavoro.

La documentazione aziendale: ecco cosa è necessario

| DOCUMENTAZIONE | Azienda con dipendenti o assimilati | Azienda senza dipendenti o assimilati |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nomina delle figure obbligatorie di sistema (RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, medico competente) | X | |
| Formazione obbligatoria delle figure di sistema | X | consigliabile |
| Documento Valutazione dei Rischi o Autocertificazione (aziende con meno di 10 addetti) | X | |
| Valutazione rischio incendio e Certificato Prevenzione Incendi (se necessario) | X | X |
| Schede di sicurezza dei preparati in uso, con particolare riferimento ai fitofarmaci | X | |
| Planimetria e lay out aziendale | X | |
| Organigramma aziendale con definizione di deleghe e responsabilità | X | |
| Registro infortuni | X | X |
| Registro trattamenti | X | X |
| Fatture acquisto fitofarmaci tossici, molto tossici e nocivi (T+, T, Xn) | X | X |
| Adempimenti rischio da influenza aviaria | X | X |
| Segnaletica di sicurezza (cartelli segnaletici e antincendio) | X | |
| Piano Regionale Amianto Lombardia: fatto e comunicato il censimento; messe in sicurezza le situazioni pericolose | X | X |
| Sorveglianza sanitaria del medico competente: protocollo sanitario, visite periodiche, certificazioni di idoneità al lavoro | X | consigliabile |
| Tesserino di riconoscimento (per lavoratori impiegati in attività in appalto) | X | X |

Macchine, impianti e fabbricati: i requisiti minimi

| FABBRICATI IMPIANTI ATTREZZATURE | | Azienda con dipendenti o assimilati | Azienda senza dipendenti o assimilati |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Strutture igieniche | Gabinetti, docce, spogliatoi, armadietti | X | |
| Deposito fitofarmaci | <u>Locale chiuso</u> , anche contenente altri materiali consentiti, armadio con serratura, scaffali o pallets, aerazione sufficiente, pavimento lavabile, impianto elettrico sicuro. <u>Piattaforma esterna</u> pavimentata dove riempire le macchine irroratrici e lavare attrezzature e contenitori; pozzetto a tenuta per acque decadenti | X | X |
| Stalle | Uscite di emergenza, passi d'uomo nei recinti animali larghi almeno 35-40 cm e presenti max ogni 20-25 m, trappole autocatturanti, recinzioni di isolamento, illuminazione sufficiente | X | |
| Porcilaie | Procedure e attrezzature di lavoro, pulizia delle zone di passaggio, calzature antisdrucchio | X | |
| Area Mungitura | <u>Sala mungitura</u> : superfici lavabili e disinfettabili, pavimento antiscivolo, sistemi di protezione dai calci, accesso alla fossa del mungitore dai due lati con corrimano e gradini antiscivolo, sala aerata e illuminata (200 lux), fossa di mungitura riscaldata; <u>Sala di attesa</u> : pavimento antiscivolo; <u>Sala del latte</u> : superfici pulibili e disinfettabili, pavimento antiscivolo, ambiente ben aerato e illuminato, lavello acqua calda/fredda, armadio per i medicinali; <u>Locale macchine</u> : isolato acusticamente, aerazione e illuminazione adeguate. | X | |
| Fienili sopraelevati | Parapetti, botola scarico con protezione anticaduta, indicazioni carico massimo soiaio, accatastamento fieno non pericoloso | X | |
| Deposito rotoballe | Limitazione dell'area di accesso (chiusura su 3 lati), facilità accesso e manovra, impilamento max 4 rotoballe e sistemi di contenimento, attrezzature idonee per movimentazione | X | |
| Sili verticali | Ancoraggio a terra di tutti i punti, protezione da urti accidentali, protezione scale accesso, protezione organi in movimento | X | |
| Sili orizzontali | Insilato sotto il muro di contenimento di almeno 20 cm, protezioni anticaduta | X | |
| Deposito letame/liquami | Protezione anticaduta nelle vasche, vasche fuori terra: scala fissa di ispezione e piattaforma, platee di stoccaggio letame dotate di cordolo perimetrale, protezione da aggancio da sistemi meccanici di allontanamento liquame (ruspette e simili) | X | |
| Deposito macchine | Tettoia protetta su 3 lati, pavimentata in calcestruzzo senza sconessioni e ostacoli; se chiuso: adeguatamente ventilato e illuminato (20° lux); facilità movimentazione macchine, zona lavaggio macchine pavimentatae dotata di pozzetto a tenuta | X | |
| Impianto elettrico | Progetto impianto, certificato conformità impianto elettrico, denuncia messa a terra | X | X |
| Macchine agricole | Elenco macchine in uso, identificazione e isolamento macchine in disuso <u>Per ogni macchina</u> : manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana, marchio CE (per macchine omologate/acquistate dopo 21.09.96), protezione da contatto con parti calde, pittogrammi di sicurezza <u>Trattori</u> : struttura antiribaltamento, cintura di sicurezza a due punti di ancoraggio, prese di potenza protette, alberi cardanici protetti, organi in movimento protetti <u>Altre macchine</u> : prese di potenza protette, alberi cardanici protetti, organi in movimento protetti | X | X |
| Aerazione degli ambienti | Gli ambienti sono mantenuti in condizioni microclimatiche idonee per gli animali e l'uomo, contenimento di gas nocivi e polveri | X | |
| Scale portatili e fisse | Identificazione e isolamento scale in disuso, scale in legno con pioli ben incastrati, scale portatili con appoggi antiscivolo e ganci di trattenuta, scale fisse alte più di 5 m: gabbia di protezione a partire da 2,5 m di altezza | X | |
| Mangimificio | Marchatura CE, manuale uso/manutenzione, buona aerazione e illuminazione, presenza sistema abbattimento polveri | X | |
| Officina aziendale | Zone di lavoro ben aerate e illuminate (300 lux), deposito oli con bacino di contenimento, pavimento in calcestruzzo regolare, accesso di adeguate dimensioni, accesso pedonale separato, sistema di aspirazione se si effettuano saldature/verniciature | X | |
| Dipositivi di Protezione Individuale (DPI) | Calzature con suola antisdrucchio, calzature antischiacciamento, uso di adeguati DPI in attività con rischio residuo, registro dei DPI consegnati | X | X |

N.B. tutte le misure di sicurezza indicate come obbligatorie per le aziende con dipendenti sono sempre consigliabili nelle aziende senza dipendenti.

Registro di stalla e anagrafe devono essere sempre aggiornati

Anagrafe zootecnica: come gestire correttamente i documenti e i tempi di notifica

Il rispetto degli obblighi della condizionalità prevede, tra gli altri, la corretta gestione aziendale, essenzialmente di natura documentale, dell'anagrafe degli animali: dei suini (Atto A6), dei bovini e bufalini (Atti A7 e A8), e degli ovini e dei caprini (Atto A8 bis).

La corretta gestione dell'identificazione e registrazione degli animali e delle loro movimentazioni afferisce al campo generale di condizionalità "sanità pubblica" secondo la logica che ogni animale che entra nella catena alimentare, direttamente o tramite i suoi prodotti, deve essere identificato e sicuro per il consumo umano: in particolare non deve contenere residui di farmaci e di mangimi medicati, che rappresentano un pericolo per la salute.

La corretta identificazione degli animali e la registrazione delle loro movimentazioni consentono di "tracciare" i singoli capi dalla nascita al macello.

Suini

L'anagrafe suina presenta alcuni problemi perché non è ancora obbligatoria l'identificazione del singolo animale: è sufficiente che l'allevamento di suini sia registrato in Regione (codice Allelix) e che siano identificati gli animali per partite.

Più in particolare, il rispetto dell'Atto A6 – identificazione e registrazione dei suini, comporta che:

- le aziende siano registrate in Regione (e abbiano quindi il codice Allelix);
- gli animali siano contrassegnati con tatuaggio entro i 70 giorni dalla nascita;
- sia presente, compilato e aggiornato un registro di stalla vidimato, in cui compaiano per partita gli animali nati/morti/movimentati con registrazione entro 15 giorni dall'evento (è consentita la registrazione informatica);
- la movimentazione sia certificata dal

modello 4, in cui compaiono i dati identificativi dell'allevamento, la data di partenza o introduzione, e il tatuaggio;

- la comunicazione di tale movimentazione deve essere inviata all'ente delegato (Apa, Caa o Asl) entro 7 giorni. I controlli del rispetto della condizionalità verificano:
- la presenza del registro di stalla con pagine vidimate e numerate dall'Asl;
- la presenza di registrazioni nel registro corrette e aggiornate;
- la corretta marcatura degli animali;
- la presenza dei modelli 4.

Bovini e bufalini

Il rispetto degli Atti A7 e A8 – identificazione e registrazione dei bovini e bufalini, prevede:

- la registrazione dei capi in Banca Dati Nazionale (Bdn) e Banca Dati Regionale (Bdr);
- la presenza del registro di stalla vidimato dall'Asl (è consentita la tenuto del registro informatizzato);
- l'aggiornamento del registro con nascite, decessi, vendite e acquisti degli animali entro 3 giorni dall'evento;
- tutte le registrazioni devono essere inviate all'ente delegato entro 7 giorni, e nei successivi 5 giorni lavorativi il dato deve essere aggiornato in Bdn/Bdr;
- l'identificazione dei singoli capi con 2 marche auricolari e con passaporto, sul cui retro entro 3 giorni va annotata l'eventuale movimentazione; i nati devono essere identificati entro 20 giorni dalla nascita; lo smarrimento di un passaporto deve essere denunciato alla Polizia; in caso di smarrimento di marca auricolare se ne deve richiedere la ristampa;
- la movimentazione deve essere certificata dal Modello 4, in cui devono comparire i dati identificativi dell'allevamento (codice Allelix), la data di

partenza o introduzione, il numero e la marca auricolare degli animali.

Quindi, i controlli del rispetto della condizionalità verificano:

- l'identificazione degli animali con marche auricolari e passaporto;
- la registrazione dei capi (numero e passaporti totali e loro corrispondenza sul registro aziendale);
- la corretta compilazione del registro di stalla;
- la presenza dei modelli 4 e dei passaporti;
- il rispetto dei tempi di notifica degli eventi.

Ovini e caprini

Il rispetto dell'Atto A8 bis – identificazione e registrazione degli ovicapri prevede:

- l'identificazione degli animali secondo le seguenti modalità: capi nati prima del 9 luglio 2005 tatuaggio (codice allevamento) e/o marca auricolare, senza obbligo di riportare sul registro di stalla i singoli capi ma la consistenza totale dell'allevamento; capi nati dopo il 9 luglio 2005: devono essere identificati entro i 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione con doppia marca auricolare univoca e individuale;
- registrazioni sul registro di stalla, accessibile per almeno 3 anni, della consistenza totale divisa per specie e per singolo capo con codice univoco;
- registrazione delle movimentazioni con modello 4, individuali e non per partita;
- comunicazione dell'evento all'ente delegato entro 7 giorni. Pertanto, i controlli condotti sul rispetto della condizionalità verificano:
- la corretta identificazione dei capi con tatuaggi e/o marche auricolari;
- la presenza del registro di stalla aggiornato;
- la presenza dei modelli 4;
- i tempi di notifica degli eventi.

I documenti e le condizioni utili a garantire igiene e sicurezza delle produzioni

Alimenti, mangimi e prodotti d'origine animale, le regole base del "pacchetto igiene"

Il rispetto dell'Atto B11 della condizionalità si riassume nell'osservanza da parte degli operatori agricoli del Reg. 178/2002 sulla rintracciabilità, del cosiddetto "pacchetto igiene" (Reg. 852/2004 sull'igiene degli alimenti, Reg. CE 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale e Reg. CE 183/2005 sull'igiene dei mangimi), e della "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" - di cui al Dm 27 maggio 2004, trattata a pagina 6 di questo "Speciale condizionalità". Più precisamente gli operatori sono tenuti ad attenersi a una "selezione" più ristretta della totalità degli obblighi previsti in detti regolamenti, quella indicata in uno specifico documento della Commissione Europea (DS/2006/16-final).

L'atto B11 si applica a tutti i produttori agricoli, con alcuni requisiti comuni ed altri in relazione al tipo di attività produttiva e alla situazione aziendale. Tutte le aziende devono innanzi tutto rispettare la rintracciabilità di alimenti e mangimi, quindi:

- documentare chi ha fornito all'azienda alimenti e mangimi;
- documentare a quali imprese sono stati destinati i prodotti aziendali;
- mettere in atto procedure che consentano la disponibilità delle informazioni al riguardo.

Ciò significa, al minimo, tenere a disposizione dei controlli ufficiali: fatture e/bolle d'acquisto, i modelli 4 sulla movimentazione degli animali, i modelli carcasse, e ogni altro documento utile che garantisca la rintracciabilità. Negli allevamenti da latte per uso alimentare deve inoltre essere presente il manuale della rintracciabilità e il registro delle vendite/consegne del latte.

Tutte le aziende devono correttamente stoccare le sostanze pericolose (fitofarmaci in particolare) e i rifiuti, in appositi locali chiusi (o comunque in

spazi dedicati prevedendo opportune separazioni dai luoghi dove vengono immagazzinati derrate alimentari e mangimi) segnalandone la pericolosità con cartelli.


Gli allevatori autorizzati a tenere scorte di medicinali veterinari devono conservarli in appositi locali o armadietti chiusi a chiave.

In tutte le aziende con produzioni vegetali il registro dei trattamenti fitosanitari deve essere presente e tenuto aggiornato.

Gli animali (e i loro prodotti) possono essere commercializzati solo se non sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, e se è stato rispettato il tempo di sospensione a seguito di un trattamento. I farmaci devono essere utilizzati correttamente e la loro somministrazione registrata (i documenti vanno conservati per 5 anni). Devono pertanto essere presenti in allevamento il registro dei trattamenti farmacologici validato e aggiornato, nonché le prescrizioni veterinarie. Gli animali trattati devono essere identificati.

Se l'azienda produce latte, oltre agli obblighi già descritti in materia di rintracciabilità, l'allevamento deve essere ufficialmente indenne da Tbc, leucosi e brucellosi (presenza in azienda del Modello N), e gli animali malati e/o sotto trattamento devono, come detto essere identificati, ma anche isolati (devono essere presenti in stalla spazi idonei all'isolamento).

La mungitura deve assicurare condizioni di massima igiene: locali e impianti di mungitura e di stoccaggio del latte devono essere puliti e igienizzati, e capezzoli e mammella alla mungitura devono risultare puliti (utilizzando presidi chimici autorizzati per la pulizia degli impianti e della mammella, di cui si devono conservare le schede tecniche). La temperatura di stoccaggio del latte in azienda non deve



superare +8°C se la raccolta è giornaliera, diversamente +6°C (salvo deroghe, come per esempio è il caso del latte destinato a Grana padano che si può conservare a +10°C).

Negli allevamenti i mangimi medicati devono essere tenuti separati da quelli non medicati. Mangimi e foraggi possono essere acquistati solo da fornitori registrati o riconosciuti ai sensi del Reg. CE 183/2005.

Gli animali introdotti in allevamento devono essere accompagnati dalle certificazioni sanitarie di legge.

I risultati di eventuali analisi dei prodotti che hanno rilevanza per la salute umana (eseguite in proprio o nell'ambito di controlli ufficiali) devono essere conservati, e in caso di eventuali risultati non conformi (o di non conformità rilevate nell'ambito di controlli ufficiali) deve esistere una documentazione (procedura e registrazioni) che dia evidenza delle azioni correttive effettuate di conseguenza.

Le aziende che producono uova devono immagazzinarle in modo che restino pulite, asciutte, al riparo da odori, protette dagli urti, al riparo dall'esposizione diretta dei raggi solari.